

## **TI\_GERICHTE 14.2003.31 vom 4. Juli 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-07-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2003.31](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2003.31)

FR: TI\_GERICHTE 14.2003.31 du 4 juillet 2003

IT: TI\_GERICHTE 14.2003.31 del 4 luglio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie. b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331). Il debitore deve essere identico con colui il quale ha emesso il riconoscimento di debito e che risulta sul PE quale debitore (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 50 ad art. 82 LEF). Il rigetto provvisorio dell'opposizione non va concesso, qualora in luogo della persona giuridica obbligata si viene escusso il suo detentore oppure qualora in luogo del suo detentore obbligato si viene escussa la persona giuridica (Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss. Zurigo 2000, p. 180). c) Dall'esame del doc. B si evince che il contratto di compravendita delle azioni della \_\_\_\_\_ è stato stipulato tra il loro proprietario \_\_\_\_\_ e l'acquirente \_\_\_\_\_. Quest'ultimo, secondo il punto 4.3. del contratto, ha tra l'altro conferito al precedente un mandato di consulenza per il periodo dal 16 aprile al 31 maggio 2002, per il quale è stato concordato un onorario di fr. 10'000.--, da pagarsi entro il 15 giugno 2002. Contrariamente a quanto sostenuto dal precedente, la firma di \_\_\_\_\_ sul documento B, è stata apposta da quest'ultimo quale venditore risp. mandatario e non quale avente diritto di firma per la \_\_\_\_\_, anche se in quel momento egli era ancora presidente del consiglio di amministrazione con firma individuale, come risulta dall'estratto RC (doc. C). Infatti sul doc. B appare una sola firma di \_\_\_\_\_, mentre non vi è indicazione alcuna in merito ad un suo ruolo come rappresentante della \_\_\_\_\_, quale società conferente il mandato di consulenza. Dal doc. B non risulta pertanto alcun obbligo dell'escussa al pagamento dell'onorario posto in

esecuzione. In casu non vi è pertanto identità tra la debitrice indicata sul PE e sull'istanza di rigetto e il debitore che appare sul contratto doc. B. L'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione presentata nei confronti di \_\_\_\_\_ va pertanto respinta per carenza di legittimazione passiva, mancando un suo riconoscimento di debito nei confronti del precedente.

## **E. 2**

La tassa di giustizia di fr. 180.--, già anticipata dalla parte istante, resta a carico di \_\_\_\_\_, il quale rifonderà a \_\_\_\_\_ fr. 300.-- a titolo di indennità." II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico \_\_\_\_\_, il quale rifonderà a \_\_\_\_\_ fr. 300.-- a titolo di indennità. III.

Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,  
Sezione 5. per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II  
presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.